

Codice A1820C

D.D. 19 maggio 2023, n. 1431

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica N 1233 per la sistemazione idraulica del Rio Romioglio e del Torrente Oremo nel comune di Occhieppo Inferiore (BI). Richiedente: Comune di Occhieppo Inferiore.



ATTO DD 1431/A1820C/2023

DEL 19/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica N 1233 per la sistemazione idraulica del Rio Romioglio e del Torrente Oremo nel comune di Occhieppo Inferiore (BI).
Richiedente: Comune di Occhieppo Inferiore.

Premesso che:

In data 10.02.2023 il Comune di Occhieppo Inferiore ha presentato istanza per il rilascio di nullamta idraulico finalizzato alla realizzazione di opere consistenti nella sistemazione idraulica del Rio Romioglio e del Torrente Oremo nel comune di Occhieppo Inferiore (BI).

Poiché l'opera interferisce con i corsi d'acqua demaniali denominati "Rio Romioglio" e "Torrente Oremo", è necessario procedere preventivamente al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto redatto dall'ing. Filippo FANTON costituito da n° 15 allegati tecnici in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 24.01.2023, ha approvato il progetto delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

In data 30.03.2023 è stato esperito apposito sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla normativa vigente.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n° 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- I pareri di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciati dalla Provincia di Biella con note prot. n° 7775 del 04.04.2023 e n°

10043 del 03.05.2023, pervenuti allo scrivente Ufficio rispettivamente in data 04.04.2023 al n° 14961 di protocollo ed in data 04.05.2023 al n° 19117 di protocollo;

- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET.;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Occhieppo Inferiore ad eseguire le opere di sistemazione idraulica del Rio Romioglio e del Torrente Oremo, consistenti sinteticamente nella rimozione di vegetazione, rimozione di materiale limoso e sabbioso, movimentazione di materiale in alveo e sistemazione delle sponde per quanto attiene al Rio Romioglio, nonché di movimentazione di materiale in alveo e sistemazione delle sponde per quanto attiene al Torrente Oremo, ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523, nelle posizioni e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e conservati nell'archivio digitale dello scrivente Settore tecnico regionale (classificazione 013.160.40 – NOI09_2014/A18000; fascicolo 330/2023A/A1800A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- le opere devono essere realizzate nelle località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente, il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'efficienza idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
- il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- per quanto non ricompreso nel progetto autorizzato con la presente Determinazione, è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31.05.2024, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la

sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

- il Comune di Occhieppo Inferiore dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Occhieppo Inferiore dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosa idraulica del corso d'acqua medesimo;
- durante la realizzazione delle opere, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- il taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- il Comune di Occhieppo Inferiore dovrà presentare all'amministrazione provinciale di Biella domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29 dicembre 2006, n° 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22 novembre 1914, n° 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604, art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n° 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosa delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere

stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Romiglio e del Torrente Oremo come sopra descritti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
(Franco De Battistini)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato



AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Provincia di Biella

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le REGIONE PIEMONTE
Direzione OOPP, Difesa del
Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale
Biella e Vercelli
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA – BI

OGGETTO: Pratica N 1233 – Comune di Occhieppo Inferiore - Richiesta di autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 per “Sistemazione idraulica del Rio Romioglio e del Torrente Oremo nel Comune di Occhieppo Inferiore”. Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell’ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell’ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Si riscontra la Vs richiesta acquisita in data 28 marzo 2023, al n°7097 di protocollo provinciale, relativa al rilascio di parere per i lavori in sintesi di seguito specificati:
INTERVENTO OR.13.1 sul Rio Romioglio: rimozione dalle sponde e dall’alveo attivo della vegetazione arborea; rimozione del materiale limoso e sabbioso per ripristino della capacità di invaso della vasca di espansione; manutenzione della platea antistante la briglia esistente;
INTERVENTO OR.17.1 e INTERVENTO OR.18.1 sul Torrente Oremo e Rio Romioglio: ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali, realizzazione di opere antierosive con massi e calcestruzzo.

Relativamente agli interventi consistenti nella movimentazione/rimozione di materiale litoide e sabbioso e nella realizzazione di opere antierosive si rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- al termine dei lavori andrà ripristinata la naturalità del corso d’acqua creando irregolarità altimetriche del fondo alveo, con alternanza di buche e raschi e con la presenza di materiale lapideo di diversa pezzatura, al fine di creare delle aree di rifugio per la fauna ittica;
- al termine dei lavori occorrerà effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, e delle piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori;

Per quanto riguarda la manutenzione alla platea anti-erosiva esistente, gli interventi che si intendono realizzare prevedono un prolungamento della platea ammalorata, già ammorsata a monte ad una briglia, mediante posizionamento di massi e loro successivo intasamento con calcestruzzo; tali interventi non prevedono un raccordo dell'opera né al fondo alveo di valle né con la platea esistente a monte, determinando salti invalicabili per la fauna ittica.

Il punto 8 del D.P.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii. prevede che nei corsi d'acqua naturali, i progetti di realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulica, derivazione o sbarramento delle acque, devono consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte verso valle e viceversa, attraverso la realizzazione di passaggi per pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere e della sicurezza idraulica del sito.

L'obbligo di realizzare passaggi ittici non si applica nei casi in cui non sia possibile la realizzazione di dispositivi idonei ed efficaci a causa di: a) motivate ragioni inerenti la sicurezza idraulica, b) impossibilità tecnica di realizzare passaggi per l'altezza dello sbarramento; c) presenza di salti naturali ritenuti, in sede di autorizzazione, invalicabili per qualunque specie ittica e di qualunque taglia, posti entro 500 metri a valle o a monte dello sbarramento del corso d'acqua.

Dal sopralluogo effettuato in data 30 marzo 2023 da parte del personale di questa amministrazione è emerso che non vi sono salti naturali invalicabili posti nel torrente Romioglio 500 metri a monte e a valle della platea di nuova realizzazione.

Pertanto, fermo restando eventuali motivate ragioni legate alla sicurezza idraulica che possono impedire la realizzazione del passaggio ittico, non è possibile considerare il progetto presentato, relativamente alla sola realizzazione della platea, compatibile con la salvaguardia della fauna acquatica senza tenere conto della necessità di realizzare un passaggio ittico preferibilmente di tipo naturalistico che interessi tutta l'opera (briglia, platea esistente e platea di nuova realizzazione).

Si resta in attesa di ricevere un progetto adeguato sulla scorta delle osservazioni formulate.

Si ricorda che il Comune di Occhieppo Inferiore, quale Ente locale, ha la possibilità di partecipare all'annuale bando regionale, attualmente aperto, che permette di finanziare i progetti di riqualificazione dei fiumi e laghi e loro aree circostanti; prevedendo quindi una progettazione del passaggio ittico quale riqualificazione del torrente Romioglio.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Tutela e
Valorizzazione Ambientale
Dott. Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Provincia di Biella

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Trasmessa via pec

Biella, data del protocollo

Spett.le REGIONE PIEMONTE
Direzione OOPP, Difesa del
Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale
Biella e Vercelli
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA – BI

OGGETTO: Pratica n°1233 – Comune di Occhieppo Inferiore - Richiesta di autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 per “Sistemazione idraulica del Rio Romioglio e del Torrente Oremo nel Comune di Occhieppo Inferiore”. Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell’ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell’ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla nota regionale acquisita in data 27 aprile 2003, al n°9690 di protocollo provinciale con la quale sono state trasmesse le integrazioni presentate dal Comune di Occhieppo Inferiore a seguito del parere provinciale negativo per gli interventi da eseguirsi nell’alveo del Torrente Romioglio consistenti nella manutenzione della platea antistante una briglia già esistente.

Preso atto che nella documentazione integrativa allegata viene proposta la sostituzione della platea in massi con una colmatura della depressione di fondo con materiale d’alveo presente in sito a formazione di un raccordo tra la quota della platea e il fondo alveo stesso; si rilascia parere favorevole di compatibilità degli interventi nell’ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell’ittiofauna.

Si conferma il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato con nota provinciale del 04 aprile 2023, n°7775 per gli altri interventi da eseguirsi nell’alveo del torrente Romioglio e del torrente Oremo.

Si ricorda che, in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell’autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente

la modulistica scaricabile dal portale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente

Distinti saluti.

**Il Dirigente dell'Area Tutela e
Valorizzazione Ambientale**

Dott. Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

org

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00019117 del 04/05/2023